

DPCM 11 giugno 2020 e nuova Ordinanza di Regione Lombardia

In breve

Publicati il DPCM 11 giugno 2020 e una nuova Ordinanza di Regione Lombardia. I provvedimenti confermano le disposizioni per la ripresa delle attività produttive e commerciali e le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid-19 precedentemente adottate nella Regione.

TES/IND 199/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DPCM 11 giugno 2020

È stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽¹⁾, che conferma le misure precedentemente introdotte per la gestione dell'epidemia da Covid-19.

Disposizioni di carattere generale

Tra le varie misure rivolte ai cittadini, l'Art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (in allegato) conferma quanto segue:

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, avvisando il proprio medico curante;
- restano sospese **fino al 14 luglio le fiere e i congressi** e qualunque tipo di manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura e i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Attività produttive industriali e commerciali

È confermato che sull'intero territorio nazionale, **possono operare tutte le attività produttive industriali e commerciali, a patto che vengano rispettati i contenuti dei seguenti Protocolli:**

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del Covid-19 **negli ambienti di lavoro** sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali e integrato il 24 Aprile 2020 (vedere Circolari IND/TES 145/20, TES/IND 154/20 e IND/TES 164/20), riportato all'Allegato 12;

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 **nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le Parti sociali, riportato all'Allegato 13;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 **nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, riportato all'Allegato 14 (vedere Circolare TES/LOG 80/20).

Attività commerciali, servizi di ristorazione e alla persona, attività del settore agricolo

Il Decreto conferma che le attività commerciali al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione e le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui agli Allegati del DPCM stesso.

Anche le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare possono continuare ad operare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Misure di informazione e prevenzione

Nell'intero territorio nazionale, è prorogato l'obbligo di **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

In tutti i **locali aperti al pubblico** devono essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

L'art. 4 conferma e proroga le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale, da ultimo il DPCM 17 maggio, con una modifica che si limita ad **accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all'estero di personale di imprese italiane**, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.

Transiti e soggiorni di breve durata

L'art. 5 conferma e proroga, quanto già previsto sul tema dal DPCM 17 maggio, anche in questo caso, con la sola modifica dell'**accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie (sempre di 120 ore) e delle possibili proroghe** in precedenza previste.

Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l'estero

Anche l'art. 6 conferma quanto previsto dal DPCM 17 maggio, **estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da** quelli indicati nell'articolo, (**Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino**) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ordinanza di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha pubblicato l'Ordinanza n. 566⁽²⁾ che conferma appieno quanto disciplinato dalla precedente Ordinanza n. 555⁽³⁾ (vedere Circolare TES/ASI 189/20).

In particolare si ricorda che nella Regione Lombardia vige **l'obbligo per il Datore di lavoro di misurare la temperatura corporea dei lavoratori** prima dell'accesso al luogo di lavoro (punto 1.3). È confermata la formulazione di tale obbligo: *"deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato"*.

Come previsto in precedenza, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C, il lavoratore deve essere momentaneamente isolato e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro, tramite il Medico competente e/o l'Ufficio

del personale, deve avvisare tempestivamente l'ATS territorialmente competente, che darà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Questa indicazione, appare critica perché in contrasto con quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" (ora Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020) che prevede, al punto 2, che il lavoratore la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C, contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e segua le sue indicazioni. Su questo aspetto è possibile che le singole ASL lombarde forniscano delle indicazioni per le imprese.

Entrata in vigore

Le disposizioni del DPCM producono effetto **dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020**.

Le disposizioni dell'Ordinanza di Regione Lombardia producono effetto **dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020**.

Allegati

	DPCM 11 giugno 2020
	Regione Lombardia Ordinanza 566

Note

- (1) *GuRI n. 147 dell'11 giugno 2020, Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 11 giugno 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- (2) *Regione Lombardia, Ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33*
- (3) *Regione Lombardia, Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*